



COMUNE DI CASTELBELFORTE

Provincia di Mantova

ORDINANZA N. 22 DEL 26/10/2021

Settore proponente: AREA POLIZIA LOCALE

OGGETTO: ORDINANZA TEMPORANEA DI MODIFICA DELLA VIABILITA' PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SP 26 PER RACCORDO CICLABILI IN VIA PESCINE, TRATTO COMPRESO TRA VIA MANZONI E VIA CIMITERO, DAL GIORNO 27/10/2021 AL 29/10/2021 E COMUNQUE FINO A CONCLUSIONE LAVORI

IL COMANDANTE

VISTA la richiesta presentata dalla ditta VIVIANI SRL tramite il Sig. Viviani Gianpietro, in qualità di referente della ditta sopra citata, pervenuta al Comune di Castelbelforte (MN) il 22.10.2021 Rif. Prot.6760/2021 del 23/10/2021 e successiva integrazione Rif. Prot.6787 del 25/10/2021, tesa ad ottenere la chiusura della strada su via Pescine nel tratto compreso tra via Cimitero e via Alessandro Manzoni;

CONSIDERATO che tale richiesta è finalizzata a consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori di riqualificazione della SP26 per raccordo ciclabili da parte della ditta esecutrice VIVIANI SRL con sede in via Ponterole 50/c a Bussolengo (VR) da effettuarsi in via Pescine;

CONSIDERATA l'autorizzazione N.02/2021 del 10/02/2021 alla manomissione di suolo pubblico rilasciata dall'area tecnica LL.PP. del Comune di Castelbelforte;

TENUTO CONTO che la presenza di veicoli in passaggio impedirebbe lo svolgersi dell'attività meglio descritta al punto precedente;

RITENUTO di accogliere le richieste sopra menzionate e tenuto conto che i lavori dovranno avvenire in condizioni di assoluta sicurezza per pedoni e per gli utenti della strada;

Visti gli articoli 6 e 7 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. del 30 Aprile 1992, n°285;

Visto il regolamento d'esecuzione e d'attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. del 16 dicembre 1992 n°495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art 107 del D.lgs. n° 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri dei Dirigenti e Responsabili del Servizio;

Visto il decreto sindacale di nomina prot. n° 22195 del 23.12.2020;

ORDINA

Per le ragioni in premessa citate, **LA MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITA'** tramite:

- **SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE in via Pescine, ovvero nel tratto compreso tra via Cimitero e via Alessandro Manzoni, COME DA PLANIMETRIA ALLEGATA** al presente atto, di cui è parte integrante;
- Istituzione provvisoria di **deviazione della circolazione veicolare**, con barriere fisiche, per i veicoli provenienti dalla SP 25 via Mazzini-via Roncolevà in direzione Erbè (VR), da apporre all'intersezione tra via Pescine e via Cimitero, con deviazione verso via Petrarca e via Manzoni, **COME DA PLANIMETRIA ALLEGATA** al presente atto, di cui è parte integrante;
- Istituzione provvisoria di **deviazione della circolazione veicolare**, con barriere fisiche, per i veicoli provenienti da Erbè (VR) in direzione SP25 via Mazzini-via Roncolevà all'intersezione via Pescine-via Manzoni, con deviazione verso via Manzoni e via Petrarca **COME DA PLANIMETRIA ALLEGATA** al presente atto, di cui è parte integrante;

DALLE ORE 07:00 DEL 27.10.2021 ALLE 20.00 DEL 29.10.2021 e comunque fino a conclusione lavori.



COMUNE DI CASTELBELFORTE

Provincia di Mantova

La Ditta esecutrice dovrà provvedere al **posizionamento della prescritta segnaletica stradale, nonché della segnaletica di preavviso, pregando la parte di apporre i relativi segnali almeno 48 ore prima dell'inizio dell'occupazione**, atti a rendere noto all'utenza della presenza del cantiere stradale, il tutto in maniera conforme a quanto prescritto dal vigente Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/1992) e relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. n. 495/1992). Detta segnaletica dovrà essere perfettamente visibile ed efficiente, impiegando segnali stradali in ottimo stato di conservazione e perfettamente visibili, anche e soprattutto durante le ore notturne e nel caso di avverse condizioni atmosferiche.

Al termine dei lavori, l'area adibita, oggetto del presente provvedimento dovrà essere perfettamente ripristinata e liberata da qualsiasi ostacolo derivante dalle attività in oggetto al fine di consentire il normale transito pedonale e veicolare senza che via siano situazioni di pericolo per l'utenza. Qualsiasi danno a cose o a persone, derivante dall'occupazione e dai lavori sopra indicati, è da ritenersi interamente a carico dei richiedenti del presente atto. La conclusione dei lavori dovrà essere comunicata in forma scritta al Corpo intercomunale di Polizia Locale.

E' fatto obbligo a chiunque, per quanto di competenza, di osservare e far osservare le disposizioni emanate dal presente atto e che nei confronti dei trasgressori verranno adottate le sanzioni di legge.

Il personale designato all'espletamento dei servizi di polizia stradale, cui agli Art. 11 e 12 del D. Lgs. 30/4/1992 n. 285, è incaricato del controllo sull'applicazione del presente provvedimento.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione.

DISPONE

La presente ordinanza sia affissa all'albo pretorio comunale e trasmessa in copia a:

- Al richiedente
- Alla ditta VIVIANI SRL
- All'Ufficio LL.PP. di Castelbelforte
- Alla Stazione Carabinieri di San Giorgio Bigarello (MN)

Il Responsabile
BONIOTTI SIMONETTA / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)